



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 68 DEL 11.12.2018

OGGETTO: FABBRICATO DI PROPRIETÀ DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 'EX ALBERGO GALAMBRA' IN COMUNE DI SALBERTRAND. CESSIONE QUOTA COMPROPRIETÀ AL COMUNE DI SALBERTRAND.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Premesso che la LRP 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali" ha fissato le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali (obbligatoriamente per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) con l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" per trasformazione delle Comunità Montane ed ha fissato, altresì, i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione, in ambiti territoriali ottimali.

I Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand prima appartenenti alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone si sono aggregati nell'Unione montana Alta Valle Susa – UMAVS, ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni.

Considerato che con Decreto del Commissario liquidatore n° 1 in data 28/02/2017 sono stati trasferiti all'Unione Montana Alta Valle Susa, con decorrenza 01/04/2017, i beni immobili sulla base del piano di riparto predisposto dalla gestione commissariale della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

Preso atto che l'Unione Montana Alta Valle Susa risulta quindi proprietaria, tra l'altro, dell'immobile denominato ex Albergo Galambra in Comune di Salbertrand, Viale Stazione n° 25, censito al catasto fabbricati foglio n° 20 particella 96 sub 16, (fabbricato Galambra) oltre alle relative pertinenze di cui al foglio 20 particella 96 sub 15, 18, 19, 20 e 21.

Ricordato che il suddetto fabbricato era stato acquistato dalla Comunità Montana Alta Valle Susa con atto notarile repertorio n° 78779/35571 in data 28/12/1979, rogito Notaio dr. Aldo BILLIA di Torino, registrato a Torino, ufficio atti pubblici, il 16/01/1980 al n° 3530.

Preso atto che con il precitato atto notarile il Comune di Salbertrand ha altresì acquistato l'alloggio al piano terra presente nel fabbricato ex Albergo Galambra, i cinque locali uso cantina sottostanti al suddetto alloggio, l'intero basso fabbricato in fondo al cortile esterno e la quota di un terzo del terreno circostante il fabbricato cioè il cortile esterno ed il giardino posto anteriormente al fabbricato.

Vista l'allegata planimetria e:

- considerato che il basso fabbricato in fondo al cortile risulta essere accatastato al catasto fabbricati al foglio di mappa n° 20 del Comune di Salbertrand, particella n° 96 sub 20 e sub 21 la cui intestazione risulta essere per un terzo del Comune di Salbertrand e per due terzi dell'Unione Montana Alta Valle Susa, contrariamente a quanto previsto dall'atto di compravendita Repertorio n° 78779/35571 in data 28/12/1979 rogito Notaio dr. Aldo BILLIA di Torino, che prevede l'intera proprietà a favore del comune di Salbertrand;

- rilevato inoltre che nel cortile esterno risultano altresì presenti ulteriori bassi fabbricati così censiti al catasto fabbricati: foglio di mappa n° 20 del Comune di Salbertrand, particella n° 96 sub 15, sub 18 e sub 19 la cui intestazione risulta essere per un terzo del Comune di Salbertrand e per due terzi dell'Unione Montana Alta Valle Susa.

I suddetti fabbricati sono totalmente utilizzati dal Comune di Salbertrand ed adibiti, parte a magazzini e ricovero degli automezzi comunali e parte concessi in uso al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari per il ricovero dei propri automezzi ed attrezzature.

Preso atto che il Comune di Salbertrand con lettera in data 07/10/2014 prot. n° 2703 aveva espresso al Commissario liquidatore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone la propria disponibilità a regolarizzare le suddette questioni inerenti la proprietà dei bassi fabbricati sopra descritti, facendosi carico di tutte le relative spese necessarie, quali spese notarili, registrazione atti, bolli ecc.

Rilevato che il Commissario liquidatore aveva richiesto specifici chiarimenti al Comune di Salbertrand al fine di adempiere a quanto richiesto e che nel mentre sono state avviate le procedure per il trasferimento degli immobili a favore delle Unioni Montane di competenza per cui non si è più dato corso alla richiesta avanzata dal Comune di Salbertrand.

Considerato che è intenzione dell'Unione Montana Alta Valle Susa di regolarizzare la situazione immobiliare in oggetto come da richiesta del Comune di Salbertrand e precisamente:

- rettifica dell'intestazione catastale degli immobili di cui al foglio di mappa n° 20 del Comune di Salbertrand, particella n° 96 sub 20 e sub 21 (attualmente intestati per un terzo al Comune di Salbertrand e per due terzi all'Unione Montana Alta Valle Susa) intestandoli per il 100% a favore del Comune di Salbertrand, come d'altronde risulta dall'atto di compravendita Repertorio n° 78779/35571 in data 28/12/1979 rogito Notaio dr. Aldo BILLIA di Torino, che prevedeva l'acquisto dell'intera proprietà a favore del Comune di Salbertrand;
- cessione gratuita al Comune di Salbertrand della quota dell'Unione Montana Alta Valle Susa dei due terzi di proprietà degli immobili di cui al foglio di mappa n° 20 del Comune di Salbertrand, particella n° 96 sub 15, sub 18 e sub 19 tenuto conto che il Comune di Salbertrand risulta già proprietario della quota di un terzo dei precitati immobili.

Non si ritiene che la cessione gratuita della quota di comproprietà di detti beni costituisca depauperamento patrimoniale in quanto trattasi di manufatti che non rispondono ad esigenze istituzionali dell'Unione Montana Alta Valle Susa, sia per la minima entità edificatoria e di destinazione d'uso (magazzini), sia per la loro improduttività, verso invece ipotesi di spesa per azioni manutentive necessarie a mantenere la corretta e responsabile conservazione edilizia.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio n° 6 in data 15/03/2018 il fabbricato di proprietà dell'Unione Montana Alta Valle Susa denominato ex Albergo Galambra in Comune di Salbertrand è stato iscritto nell'inventario annesso alla documentazione contabile dell'UMAVS quale bene patrimoniale indisponibile, ex art. 826 del Codice Civile, R.D. 16/03/1942 n° 262, limitatamente al fabbricato principale censito al catasto fabbricati foglio n° 20 del Comune di Salbertrand, particella 96 sub 16, mentre gli immobili oggetto di regolarizzazione di cui al presente atto non risultano gravati dal suddetto vincolo.

Ritenuto quindi di procedere alla regolarizzazione della situazione immobiliare come sopra descritto, a cura e spese del Comune di Salbertrand.

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 42, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 2 lettera "l" - competenza del Consiglio per alienazioni immobiliari.

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente di seduta:

- presenti: n. quote n.
- astenuti: n. quote n.
- votanti: n. quote n.
- voti favorevoli: n. quote n.
- voti contrari: n. quote n.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2 di approvare la rettifica dell'intestazione catastale degli immobili di cui al foglio di mappa n° 20 del Comune di Salbertrand, particella n° 96 sub 20 e sub 21 (attualmente intestati per un terzo al Comune di Salbertrand e per due terzi all'Unione Montana Alta Valle Susa) intestandoli per il 100% a favore al Comune di Salbertrand come d'altronde risulta dall'atto di compravendita Repertorio n° 78779/35571 in data 28/12/1979 rogito dr. Notaio Aldo BILLIA di Torino, di acquisto dell'intera proprietà a favore del Comune di Salbertrand.
- 3 di approvare la cessione gratuita al Comune di Salbertrand della quota dell'Unione Montana Alta Valle Susa dei due terzi di proprietà degli immobili di cui al foglio di mappa n° 20 del Comune di Salbertrand, particella n° 96 sub 15, sub 18 e sub 19, tenuto conto che il Comune di Salbertrand risulta già proprietario della quota di un terzo dei precitati immobili.
Non si ritiene che la cessione gratuita della quota di comproprietà di detti beni costituisca depauperamento patrimoniale in quanto trattasi di manufatti che non rispondono ad esigenze istituzionali dell'Unione Montana Alta Valle Susa, sia per la minima entità edificatoria e di destinazione d'uso (magazzini), sia per la loro improduttività, verso invece ipotesi di spesa per azioni manutentive necessarie a mantenere la corretta e responsabile conservazione edilizia.
- 4 di dare atto che tutte le spese necessarie, nessuna esclusa (spese notarili, registrazione atti, bolli, ecc.) saranno a carico del Comune di Salbertrand, come da richiesta fatta a suo tempo alla ex Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.
- 5 di autorizzare il Responsabile dell'area tecnica alla firma di tutti gli atti necessari per la regolarizzazione delle sopra citate situazioni immobiliari.
- 6 di trasmettere copia del presente atto al Comune di Salbertrand per gli opportuni provvedimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire con immediatezza l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente di seduta:

- presenti: n. quote n.
- astenuti: n. quote n.
- votanti: n. quote n.
- voti favorevoli: n. quote n.
- voti contrari: n. quote n.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire con immediatezza l'esecuzione degli atti in merito.

**PROPOSTA N.68 DEL 11.12.2018
DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N. DEL**

PARERI PREVENTIVI

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO UNIONE con oggetto:

FABBRICATO DI PROPRIETÀ DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 'EX ALBERGO GALAMBRA' IN COMUNE DI SALBERTRAND. CESSIONE QUOTA COMPROPRIETÀ AL COMUNE DI SALBERTRAND.

• **AREA PROPONENTE: AREA TECNICA**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MAURO BORELLO

• **AREA FINANZIARIA:**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIMONA CICOLANI